



## *“Costruire la sicurezza”*

*Introduzione – dott. ing. Giuseppe Semeraro*

Un cordiale saluto e un caloroso benvenuto a tutti i presenti.

Nell’ambito delle tre giornate di studio su “La gestione della prevenzione negli ambienti di lavoro”, organizzate dal Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro dell’ASUR ZT9 di Macerata, che si ringrazia per l’invito, si colloca questo incontro dedicato alla sicurezza sul lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile, dal tema “Costruire la sicurezza”. Il titolo “costruire la sicurezza” sembra presagire l’amara constatazione che il modello prevenzionale stabilito dal DLgs. 494/96 e s.m. non ha ancora prodotto, a nove anni dalla sua emanazione, i risultati sperati. Sembra quasi un volere ripensare al sistema sicurezza nei cantieri, nel senso che ancora si debba “costruire la sicurezza”. Il seminario vuole dare alcune risposte a riguardo e indicarne le cause con le possibili soluzioni.

### Recepimento della direttiva 92/57/CE nei vari paesi dell'Unione

Francia	1993
Danimarca	1993
Lussemburgo	1994
Gran Bretagna	1994
Olanda	1994
Svezia	1994
Irlanda	1995
Portogallo	1995
Grecia	1996
Italia	1996
Spagna	1997
Germania	1998
Belgio	1999



Com'è noto a tutti i presenti il DLgs. 494/96 ha recepito in Italia la direttiva 92/57/CEE e rappresenta un'occasione unica per il nostro paese per dare un nuovo impulso ad un settore che per sua natura e palesemente al alto rischio infortunistico.


Come può notarsi dalla tabella, l'Italia è stata tra gli ultimi Stati a recepire la direttiva cantieri. Peggio di noi hanno fatto solo Spagna, Germania e Belgio che vantavano, comunque, una legislazione più moderna rispetto alla nostra.

## Il modello prevenzionale della direttiva cantieri



Consentitemi di sintetizzare, ritenendolo funzionale agli approfondimenti degli autorevoli relatori che mi seguiranno, “fumettisticamente” (a spot) il modello prevenzionale stabilito dalla direttiva 92/57/CEE nel seguente modo.

La grande rivoluzione è che il ruolo di REGISTA è affidato al Committente, sia pubblico che privato, inteso come soggetto per conto del quale i lavori sono eseguiti.



Spetta a costui, per ogni singolo intervento promosso, verificare l'applicabilità del decreto e ricorrere, nei casi prescritti dalla legge e sin dalla fase della progettazione, all'attività di un coordinatore per la sicurezza (CP), il quale integra il progetto delle cautele necessarie all'esecuzione dell'intervento in sicurezza, attraverso la redazione del PSC. In realtà il rapporto progettista - coordinatore deve essere biunivoco, nel senso che in determinati casi è il progetto che si modifica e si integra del PSC.




Successivamente, ai fini dell'affidamento dei lavori, il committente è tenuto a valutare le capacità tecnico professionali degli esecutori, in relazione alle garanzie offerte in materia di prevenzione infortuni.

Le imprese sono tenuti ad attenersi ai principi generali di prevenzione infortuni ed attuano le misure di prevenzione protezione conseguenti alla propria valutazione dei rischi (POS) e, nei casi previsti dalla legge, previste dal PSC.


Anche i lavoratori autonomi devono attenersi alle prescrizioni indicate all'art. 7 del DLgs. 494/96.

## Il modello prevenzionale della direttiva cantieri




Naturalmente, quando richiesto, la verifica dell'attuazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi delle cautele previste per il cantiere sono demandate ad un coordinatore per l'esecuzione, nominato preventivamente dal committente prima dell'affidamento dei lavori.

## Il modello prevenzionale della direttiva cantieri



Il sistema è complessivamente così rappresentabile. Tutti i soggetti interessati sono chiamati a svolgere la propria parte al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere e di terzi che possono essere interessati dalle attività lavorative.



E se ciò non bastasse, su tutti vigilano gli organi di controllo: le ASL, le Direzioni provinciali del lavoro, l'ISPEL, l'INAIL, l'INPS, ecc.

Il modello prevenzionale sembra ben congeniato e semplice sulla carta da applicare.

## Il trend degli infortuni in Italia nel settore delle costruzioni

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA	INFORTUNI (RICONOSCIUTI DALL'INAIL)						
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
F Costruzioni	99 188	99 238	102 328	100 036	103 261	105 748	103 237

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA	INFORTUNI MORTALI (RICONOSCIUTI DALL'INAIL)						
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
F Costruzioni	269	296	259	236	319	298	293



Eppure i dati infortunistici (registrati dall'INAIL), a partire dall'anno di entrata in vigore del DLgs. 494/96 al 2003, non sono affatto soddisfacenti.

Gli infortuni nei cantieri riconosciuti dall'INAIL, comprensivi di quelli in itinere, sia aggirano ogni anno intorno al 100 mila casi. Mentre quelli con esito mortale sfiorano le 300 unità (un infortunio ogni giorno lavorativo).

Altre fonti (FILLEA) forniscono sui casi mortali dati ancora più sconcertanti anche per il 2004.

## Bilancio ad otto anni di applicazione del decreto cantieri

Alcuni ostacoli ai fini della corretta applicazione del DLgs. 494/96 sono:

- ✓ committente non del tutto cosciente del proprio ruolo;
- ✓ coordinatori prevalentemente non ancora professionalmente maturi;
- ✓ imprese che complessivamente non sviluppano idonee politiche di prevenzione infortuni;
- ✓ la piaga del lavoro nero;
- ✓ eccessiva rigidità delle norme per i cantieri minori.



Il bilancio, nonostante siano trascorsi nove anni dall'emanazione del decreto cantieri (ed ad otto anni dall'applicazione, essendo entrato in vigore nel 1997), non è del tutto positivo. Non si sono ancora raccolti i frutti sperati. Accanto ad un aumento dei costi per la sicurezza, sia diretti che indiretti, non si registrano progressi apprezzabili.

Vanno dunque analizzate le cause di tutto ciò - e qui lancio un primo input all'avv. Oddo - tra le quali, a mio parere, possiamo menzionare:

- committente non del tutto cosciente del proprio ruolo;
- coordinatori prevalentemente non ancora professionalmente maturi;
- imprese che complessivamente devono sviluppare idonee politiche di prevenzione infortuni;
- la piaga del lavoro nero;
- eccessiva rigidità delle norme per i cantieri minori.